SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 205

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 2 settembre 1996 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 30 agosto 1996, n. 455.

Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni legislative per definire e disciplinare gli interventi per il Grande Giubileo del 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Obiettivi e finalità

1. Lo Stato assicura il concorso alla realizzazione delle iniziative connesse alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000 con particolare riferimento agli ambiti territoriali di cui al comma 2.

2. La commissione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il piano degli interventi concernenti la città di Roma e le altre località della provincia di Roma e della regione Lazio direttamente interessate al Giubileo. Il piano è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il piano può essere modificato e integrato anche sulla base delle relazioni trimestrali di cui al comma 7.

3. Il piano indica per ciascun intervento:

a) le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici, gli enti di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e le società a intero o prevalente capitale pubblico beneficiari del finanziamento;

b) le risorse finanziarie necessarie, incluse quelle occorrenti per le finalità di cui al comma 7, e le relative modalità di copertura anche a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio;

c) i termini entro i quali devono essere perfezionati gli adempimenti amministrativi occorrenti;

d) i tempi entro i quali le opere devono essere completate e rese pienamente funzionali.

4. Nell'ambito del piano di interventi, la regione Lazio, la provincia, il comune di Roma e le amministrazioni interessate realizzano il piano di accoglienza per il Giubileo, anche avvalendosi dell'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.a., di cui all'articolo 6 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.

5. La commissione può attribuire ai soggetti di cui al comma 3, lettera *a)*, in aggiunta all'intervento principale, ulteriori interventi, funzionalmente connessi con quelli ricompresi nel piano, di competenza di altri soggetti.

6. Si applicano agli interventi di cui al presente decreto le disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni. Fermo il disposto dell'articolo 6, comma 5, della predetta legge, così come sostituito dall'articolo 4 comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, il piano indica, altresì, gli ulteriori progetti da sottoporre al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

7. I soggetti di cui al comma 3, lettera *a)*, assicurano in maniera coordinata il monitoraggio permanente, sia quantitativo che qualitativo, degli interventi, in conformità ai criteri indicati dalla commissione, alla quale riferiscono ogni tre mesi. A tal fine i detti soggetti possono avvalersi dell'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.a., di cui all'articolo 6 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, stipulando con la stessa, ove necessario, apposite convenzioni.

8. Il Ministro dei lavori pubblici assicura il monitoraggio e la vigilanza sulla esecuzione delle opere pubbliche di competenza dello Stato, nonché di quelle i cui progetti sono sottoposti obbligatoriamente al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, a norma del comma 5 dell'articolo 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche avvalendosi, a tali fini, dell'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.a., di cui all'articolo 6 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.

9. I soggetti di cui al comma 3, lettera *a)*, possono attribuire, mediante apposite convenzioni, le funzioni di stazione appaltante, anche relativamente alla progettazione, al provveditorato regionale delle opere pubbliche.

10. La commissione stabilisce le modalità per assicurare la trasparenza delle decisioni e degli atti concernenti l'attuazione del piano e l'informazione della pubblica opinione. La commissione riferisce semestralmente al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi.

11. Con successivi provvedimenti legislativi riguardanti l'intero territorio nazionale saranno assunte le ulteriori iniziative per assicurare il pieno conseguimento delle finalità di cui al comma 1.

12. Nell'ambito del piano di cui al comma 2 è determinato il contributo da erogarsi annualmente per l'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.a., per l'assolvimento dei compiti indicati ai commi 4 e 8.

13. I finanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 2, da realizzare su area di proprietà della Santa Sede, sono subordinati alla definizione consensuale, mediante scambio di note, tra la Santa Sede e lo Stato italiano, delle modalità di attuazione degli interventi con riferimento alle finalità degli interventi stessi, alla destinazione dell'area, alle procedure di affidamento dei lavori, al monitoraggio, alla vigilanza e al controllo sugli stessi.

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. Per il finanziamento degli interventi il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui di durata non superiore a quindici anni, fino all'importo di lire 3.500 miliardi, con onere a totale carico dello Stato, nei limiti delle risorse autorizzate ai sensi del comma 3.

2. Le somme derivanti dai mutui di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche di nuova istituzione.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1997 e di lire 540 miliardi annui a decorrere dal 1998. Al relativo onere per gli anni 1997 e 1998 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Le disponibilità di cui al comma 3, non utilizzate nell'anno di riferimento, sono conservate nel conto dei residui per essere assegnate al pertinente capitolo di bilancio negli anni successivi.

5. Le somme rivenienti dai mutui di cui al presente articolo, in attesa della erogazione agli enti beneficiari, nonché le giacenze sul conto di disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria in essere presso la Banca d'Italia, possono essere impiegate con le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 agosto 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DI PIETRO, *Ministro dei lavori pubblici*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

96G0480

DECRETO-LEGGE 30 agosto 1996, n. 456.

Istituzione dell'Ente tabacchi italiani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla trasformazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, al fine di adeguarla alle esigenze del mercato per quanto concerne le sue attuali attività commerciali e produttive;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Istituzione e compiti dell'Ente

1. È istituito l'Ente tabacchi italiani, ente pubblico economico, con sede in Roma.

2. L'Ente svolge, dalla data di nomina dell'amministratore unico di cui all'articolo 2, le attività produttive e commerciali già attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con esclusione delle attività inerenti il lotto e le lotterie.

3. L'attività dell'Ente è disciplinata, salvo che non sia disposto diversamente con legge, dal codice civile e dalle altre leggi relative alle persone giuridiche private.

4. L'Ente si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

5. L'Ente è sottoposto all'alta vigilanza del Ministro delle finanze che detta gli indirizzi programmatici.

6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con determinazione dell'amministratore unico di cui all'articolo 2, è disposta la trasformazione dell'Ente in una o più società per azioni. In caso di mancata adozione di tale provvedimento l'Ente è in ogni caso trasformato in società per azioni alla scadenza del predetto termine. Le azioni sono attribuite al Ministero del tesoro ed il Ministro del tesoro esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministro delle finanze, secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri. Si applicano le disposizioni dell'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

Art. 2.

Organi, statuto, regolamenti e controllo dell'Ente

1. Sono organi dell'Ente:

a) l'amministratore unico;

b) il collegio dei revisori dei conti.

2. L'amministratore unico ha la rappresentanza legale dell'Ente, sovraintende al suo funzionamento, esercita tutte le competenze per la amministrazione e la gestione dell'Ente, trasmette al Ministero delle finanze tutte le determinazioni adottate, vigila sulla loro esecuzione e presta la collaborazione necessaria all'esercizio del potere di vigilanza del Ministro delle finanze.

3. L'amministratore unico è nominato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

4. Il compenso spettante all'amministratore unico è determinato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

5. Il collegio dei revisori dei conti esplica il controllo sull'attività dell'Ente a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile e del regolamento di amministrazione e contabilità di cui al comma 7, ed è composto da tre membri effettivi, nominati con decreto del Ministro delle finanze. Due componenti del collegio sono designati, rispettivamente, dal Ministro del tesoro e dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. Il compenso spettante ai singoli componenti è determinato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

6. Lo statuto dell'Ente è adottato dall'amministratore unico ed è approvato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. Lo statuto determina gli scopi istituzionali dell'Ente, disciplina le competenze degli organi del medesimo, indica gli atti da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante o di altri Ministeri, disciplina il nucleo di valutazione interna di cui al comma 9 e reca principi generali in ordine all'organizzazione e al funzionamento dell'Ente.

7. L'amministratore unico adotta il regolamento di amministrazione e contabilità, che deve essere approvato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. Le norme sul bilancio si conformano ai principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

8. Le previsioni e i consuntivi in termini di cassa sono trasmessi al Ministero del tesoro ai sensi degli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni.

9. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Ente con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e riferisce al Parlamento, avvalendosi anche delle valutazioni fornite da apposito nucleo di valutazione interno incaricato di eseguire verifiche sulla efficacia e sulla efficienza delle attività svolte dall'Ente.

Art. 3.

Patrimonio dell'Ente. Regime tributario
Destinazione dei beni e del personale estranei all'Ente

1. L'Ente è titolare dei rapporti attivi e passivi, nonché dei diritti e dei beni, ivi compresi quelli in corso di realizzazione e quelli per i quali sono stati emessi ordini di acquisto, afferenti le attività produttive e commerciali già attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

2. L'Ente è dotato di un fondo di dotazione costituito dal saldo positivo netto fra il valore contabile dell'insieme dei rapporti attivi e passivi ad esso attribuiti a norma del comma 1.

3. Il fondo di dotazione iniziale non può essere inferiore a lire 500 miliardi. Qualora il saldo positivo netto di cui al comma 2 non raggiunga il valore del fondo di dotazione iniziale, questo è integrato anche con beni e diritti di cui è titolare l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

4. Il Ministro delle finanze determina con decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, la composizione del patrimonio iniziale dell'Ente, tenuto conto altresì dei limiti patrimoniali minimi di cui al comma 3.

5. Alle obbligazioni e titoli similari, che sono emessi dall'Ente, si applica il trattamento tributario previsto per i titoli della stessa specie emessi dalle società per azioni quotate in borsa.

6. L'Ente è esente dall'imposta sul patrimonio netto delle imprese di cui al decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461.

7. Tutti gli atti connessi con l'acquisizione del patrimonio dell'Ente sono esenti da imposte e tasse.

8. Il Ministro delle finanze dispone con decreto in ordine alle attività diverse da quelle produttive e commerciali di cui al comma 3 e alle assegnazioni di beni e di personale ad esse afferenti.

Art. 4.

Personale

1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dall'Ente è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva di lavoro.

2. Il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi ai dipendenti dell'Ente fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro successivo alla trasformazione dell'Ente.

3. In sede di prima applicazione non può essere attribuito al personale in servizio un trattamento giuridico ed economico meno favorevole di quello ad esso spettante alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Al personale in servizio continua ad applicarsi il regime previdenziale e pensionistico previsto alla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la competenza attribuita alle direzioni provinciali del Tesoro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138, per il pagamento dei trattamenti di quiescenza e per la concessione dei relativi trattamenti di reversibilità.

5. Con decreto del Ministro delle finanze, d'intesa con il Ministro del tesoro, sono stabiliti criteri e modalità per i versamenti contributivi e la liquidazione dei trattamenti.

6. Le controversie concernenti il rapporto di lavoro di diritto privato con l'Ente sono devolute all'autorità giudiziaria ordinaria.

7. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro svoltosi anteriormente alla trasformazione continuano ad essere attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1994, n. 432.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 agosto 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro delle finanze*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli* FLICK

96G0478

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1996.

Convocazione dei comizi per l'elezione suppletiva del Senato della Repubblica nel collegio uninominale n. 3 della regione Emilia-Romagna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533;

Vista la comunicazione del Presidente del Senato della Repubblica n. 1335/5 in data 30 luglio 1996, relativa alla vacanza di un seggio attribuito con sistema maggioritario nel collegio n. 3 della regione Emilia-Romagna;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. I comizi per l'elezione suppletiva del Senato della Repubblica nel collegio uninominale n. 3 della regione Emilia-Romagna sono convocati per il giorno di domenica 27 ottobre 1996.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 agosto 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

96A5659

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 agosto 1996, n. **457**.

Regolamento recante la disciplina della quotazione dei titoli di Stato e dei titoli obbligazionari di enti locali.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 89;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77;

Visto il regolamento per l'emissione di titoli obbligazionari di enti locali, emanato con decreto del Ministro del tesoro 29 gennaio 1996;

Sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB);

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 778563 del 3 luglio 1996);

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 13 giugno 1996;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Capo I

QUOTAZIONE DEI TITOLI DI STATO

Art. 1.

1. Il presente capo disciplina l'ammissione alla quotazione ufficiale di tutte le categorie di titoli di Stato a breve, medio e lungo termine, emessi con apposito decreto del Ministero del tesoro, compresi i titoli di Stato convertibili in azioni o con warrant di società per azioni quotate.

Art. 2.

1. La quotazione dei titoli è disposta dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) a seguito di comunicazione dell'avvenuta emanazione del decreto

di emissione da parte del Ministero del tesoro contenente anche la specificazione del taglio minimo dei titoli. Tale comunicazione si ritiene eseguita mediante trasmissione, anche via fax, del decreto medesimo.

2. La quotazione dei titoli assegnati tramite la procedura d'asta ha luogo il giorno successivo all'effettuazione della stessa.

3. L'emissione è rappresentata da un certificato globale che può avere carattere definitivo o provvisorio; in tale secondo caso è sostituito, previo annullamento, da titoli definitivi.

Art. 3.

1. Le informazioni al pubblico concernenti i diritti sia patrimoniali che non patrimoniali derivanti dal possesso dei titoli sono diffuse mediante la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del relativo provvedimento del Ministero del tesoro.

Art. 4.

1. La cancellazione dal listino dei titoli può essere disposta dalla CONSOB su richiesta del Ministero del tesoro, quando siano venute meno l'esigenza o l'utilità della quotazione di borsa.

Capo II

QUOTAZIONE DEI TITOLI OBBLIGAZIONARI DI ENTI LOCALI

Art. 5.

1. Il presente capo disciplina l'ammissione su domanda alla quotazione ufficiale dei titoli obbligazionari emessi da regioni, province, comuni, unioni di comuni, città metropolitane e comuni di cui agli articoli 17 e seguenti della legge 8 giugno 1990, n. 142, comunità montane e consorzi tra enti locali territoriali (di seguito «enti»).

Art. 6.

1. Gli enti devono garantire condizioni di costante diffusione dei certificati nei tagli adeguati alle esigenze di circolazione del mercato mediante sub-deposito accentrato presso la Monte Titoli S.p.a.

Art. 7.

1. Possono essere ammessi a quotazione i titoli emessi dagli enti in possesso dei seguenti requisiti:

a) per i soggetti indicati nell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e per i consorzi a cui si applicano le norme degli enti locali, l'ultimo rendiconto della gestione, corredato della relazione di cui all'art. 73 del citato decreto n. 77/1995, deve essere certificato dall'organo di revisione economico-finanziaria con le modalità di cui all'art. 105, comma 1, lettera *d)*, dello stesso decreto legislativo;

b) per i consorzi tra enti locali territoriali aventi rilevanza economica e imprenditoriale, l'ultimo bilancio approvato deve essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

2. Per l'ammissione a quotazione i titoli devono avere i seguenti requisiti:

a) libera trasferibilità;

b) idoneità ad essere oggetto di liquidazione di borsa;

c) essere emessi a fronte di un prestito il cui ammontare residuo sia non inferiore a cinque miliardi di lire;

d) avere una sufficiente diffusione all'atto dell'ammissione alla quotazione, che si presume realizzata quando gli stessi siano ripartiti, per almeno il venticinque per cento dell'ammontare del prestito, tra un numero di obbligazionisti non inferiore a duecento.

3. I titoli convertibili in azioni o con warrant possono essere ammessi a quotazione a condizione che le azioni attribuibili in conversione o quelle di compendio siano precedentemente o contestualmente ammesse alla quotazione ufficiale.

4. La condizione di cui al comma 3 è derogabile qualora l'ente si impegni a porre in essere una costante diffusione di informazioni relative alla società emittente le azioni di conversione o di compendio, in modo tale da consentire ai portatori di titoli una adeguata valutazione dell'investimento.

Art. 8.

1. La domanda di ammissione a quotazione, deliberata dallo stesso organo dell'ente che ha disposto l'emissione, deve:

- riferirsi a tutti i titoli della stessa emissione;

- contenere l'indicazione del numero dei sottoscrittori e del numero e valore dei titoli collocati;

- essere inoltrata alla CONSOB corredata della seguente documentazione:

a) copia, dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante dell'ente, del provvedimento di emissione del prestito corredato degli allegati e contenente gli estremi delle autorizzazioni, approvazioni e iscrizioni prescritte dalle rispettive disposizioni;

b) fac-simile del titolo corredato della dichiarazione che è emesso nella forma definitiva ed è liberamente trasferibile.

2. La CONSOB, entro venti giorni dal ricevimento, verifica la completezza della domanda e comunica senza indugio al richiedente l'esito di tale verifica indicando la documentazione eventualmente mancante. La domanda prende data dal giorno di presentazione ovvero, in caso di documentazione incompleta, da quello del completamento della documentazione di cui al comma 1, giorno di cui deve essere data comunicazione al richiedente.

3. La CONSOB richiede un parere sull'ammissione a quotazione al Ministero dell'interno, il quale si pronuncia sulla base delle informazioni disponibili entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. La mancata formulazione del parere nel termine indicato è da intendersi quale assenza di informazioni rilevanti.

4. La CONSOB delibera entro tre mesi dalla data di cui al comma 2, e comunica al richiedente l'ammissione o il rigetto della domanda.

5. La formulazione di richieste in fase istruttoria non comporta la sospensione del termine di cui al comma 4.

Art. 9.

1. Gli enti devono predisporre, per l'ammissione a quotazione, una nota informativa contenente le notizie che, a seconda delle caratteristiche dei titoli, sono necessarie affinché gli investitori ed i consulenti finanziari possano valutare con fondatezza la continuità e la regolarità della gestione degli enti, nonché i diritti connessi con i titoli stessi.

2. La nota informativa deve contenere, almeno, informazioni generali sull'emittente, sugli organi amministrativi e sul controllo dei conti dell'emittente; sull'attività ed il patrimonio dell'emittente; sugli investimenti a cui è finalizzato il prestito; sulla situazione finanziaria ed i risultati economici dell'emittente; sulle caratteristiche dei titoli e sull'ammissione a quotazione. Alla nota informativa devono essere allegati la delibera di emissione, il conto consuntivo dell'ultimo esercizio chiuso, il bilancio di previsione dell'esercizio in corso nonché la relazione degli organi di controllo dei conti relativa all'ultimo esercizio.

3. Ai fini di quanto disposto dal comma 1, la CONSOB può richiedere l'integrazione della nota informativa con ulteriori dati e notizie.

4. Gli obblighi di informazione di cui al comma 2 incombono sui redattori della nota per le parti di rispettiva competenza. Con la sottoscrizione dell'apposita dichiarazione contenuta nella nota ciascuno dei redattori assume la responsabilità in ordine alla completezza e veridicità dei dati e delle notizie di propria pertinenza, nonché di ogni altro dato o notizia che fosse tenuto a conoscere e verificare.

Art. 10.

1. Qualora nei nove mesi precedenti la data di presentazione della domanda di ammissione a quotazione di un titolo sia stato pubblicato un prospetto relativo ad un'offerta pubblica di vendita, di sottoscrizione o di scambio del medesimo titolo, contenente informazioni equivalenti a quelle della nota informativa di cui all'art. 9, la CONSOB può consentire, in luogo della redazione della nota informativa per l'ammissione alla quotazione, la redazione di una nota informativa sintetica contenente l'aggiornamento dei dati e delle notizie già pubblicati e le eventuali integrazioni riguardanti eventi significativi verificatisi dopo la pubblicazione del prospetto relativo all'offerta pubblica.

Art. 11.

1. Con la delibera di ammissione a quotazione la CONSOB rilascia il nulla-osta al deposito della nota informativa o della nota informativa sintetica presso il proprio archivio prospetti e stabilisce la data di inizio delle negoziazioni, subordinata alla diffusione di un comunicato, da inviarsi ad almeno due agenzie di stampa e all'organo competente di mercato, recante la notizia dell'avvenuto deposito e della avvenuta ammissione a quotazione dei titoli.

2. Contestualmente alla pubblicazione del comunicato di cui al comma 1 la nota informativa deve essere messa gratuitamente a disposizione del pubblico presso le sedi dell'organo competente di mercato, nonché presso la sede dell'ente, con l'obbligo di consegnarne copia a chiunque ne faccia richiesta.

Art. 12.

1. Gli enti che presentino domanda di ammissione a quotazione dei propri titoli ai sensi dell'art. 8 possono chiedere altresì che la CONSOB deliberi l'ammissione dei titoli contestualmente al nulla-osta alla pubblicazione del prospetto relativo all'offerta al pubblico qualora assumano l'impegno di:

a) comunicare alla CONSOB la direzione del consorzio di collocamento ed i risultati dell'offerta pubblica, entro dieci giorni dalla data fissata per il pagamento dei titoli da parte dei sottoscrittori o degli acquirenti;

b) consegnare i titoli agli aventi diritto mediante deposito presso la Monte Titoli S.p.a. entro dieci giorni dalla data del pagamento.

2. L'ammissione a quotazione decorre dal momento in cui viene realizzata la sufficiente diffusione dei titoli tra il pubblico, entro e non oltre novanta giorni dalla delibera di cui al comma 1.

Art. 13.

1. Per i soggetti indicati nell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e per i consorzi ai quali si applicano le norme degli enti locali, i cui titoli sono ammessi a quotazione, il rendiconto della gestione, corredato della relazione di cui all'art. 73 del citato decreto n. 77/1995, deve essere certificato dall'organo di revisione economico finanziaria con le modalità di cui all'art. 105, comma 1, lettera *d)*, dello stesso decreto legislativo.

2. Per i consorzi tra enti locali territoriali aventi rilevanza economica e imprenditoriale, i cui titoli sono ammessi a quotazione, il bilancio deve essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Art. 14.

1. Gli enti devono informare il pubblico della mancata certificazione del rendiconto della gestione ovvero, nel caso di consorzi tra enti locali territoriali aventi rilevanza economica e imprenditoriale, del bilancio approvato. I medesimi devono altresì informare il pubblico di tutti quei fatti che si verificano nella loro sfera di attività i quali, incidendo sulla continuità e sulla regolarità della gestione degli enti stessi, se resi pubblici possono influenzare sensibilmente il prezzo dei titoli quotati.

2. Le informazioni di cui al comma 1 devono essere senza indugio comunicate alla CONSOB e messe a disposizione del pubblico mediante invio di un comunicato:

a) all'organo competente di mercato, che lo mette immediatamente a disposizione del pubblico;

b) ad almeno due agenzie di stampa.

3. Ove il comunicato debba essere messo a disposizione del pubblico durante l'orario di svolgimento delle contrattazioni del mercato regolamentato in cui i titoli dell'ente sono ammessi alle negoziazioni, esso deve essere portato a conoscenza della CONSOB almeno quindici minuti prima della sua comunicazione al pubblico stesso.

4. Successivamente alla messa a disposizione del pubblico del comunicato di cui ai commi precedenti, la CONSOB può richiedere all'ente la diffusione, con le modalità di cui al comma 2, di una nota contenente informazioni supplementari.

Art. 15.

1. Gli enti devono informare il pubblico sul pagamento degli interessi, sulla determinazione delle cedole per i prestiti a tasso variabile, sul rimborso del prestito nonché sull'esercizio di eventuali diritti di conversione o di utilizzo dei buoni di acquisto o di sottoscrizione.

2. Le informazioni di cui al comma 1 devono essere messe a disposizione del pubblico in tempo utile a consentire l'esercizio dei relativi diritti, mediante invio di un comunicato ad almeno due agenzie di stampa.

Art. 16.

1. I soggetti indicati nell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.77, e i consorzi ai quali si applicano le norme degli enti locali i cui titoli sono ammessi a quotazione devono mettere a disposizione del pubblico il rendiconto della gestione, corredato della relazione di cui all'art. 73 del citato decreto.

2. I consorzi tra enti locali territoriali aventi rilevanza economica e imprenditoriale i cui titoli sono ammessi a quotazione devono mettere a disposizione del pubblico il bilancio.

3. I documenti contabili di cui ai commi 1 e 2, devono essere messi a disposizione del pubblico mediante:

a) deposito di tutta la documentazione presso la sede dell'ente e presso l'organo competente di mercato, con l'obbligo di consegnarne copia a chiunque ne faccia richiesta;

b) diffusione di un comunicato attraverso almeno due agenzie di stampa recante notizia dell'avvenuto deposito della documentazione.

Art. 17.

1. La CONSOB, al solo fine di assicurare la regolarità del mercato dei titoli e la corretta formazione del prezzo dei titoli negoziati, sentito il rappresentante legale dell'ente, può richiedere che gli enti rendano pubblici, nei modi e nei termini da essa stabiliti, dati e notizie relativi a fatti idonei ad incidere sulla continuità e regolarità della gestione degli enti stessi. La CONSOB, in caso di inottemperanza, sentito il Ministero dell'interno, può provvedervi direttamente.

2. La CONSOB, per le medesime finalità indicate nel comma 1, può assumere informazioni dal legale rappresentante dell'ente nonché dall'organo di revisione economico-finanziaria e dalla società di revisione di cui all'art. 7, comma 1; può, altresì, rendere pubblico il fatto che l'ente non adempia a qualsiasi obbligo che gli derivi dall'ammissione di propri titoli alla quotazione ufficiale di borsa.

Art. 18.

1. La CONSOB può disporre la sospensione ovvero, sentito il Ministero dell'interno, la revoca dei titoli dalla quotazione allorché accerti il venir meno anche di uno solo dei requisiti di ammissione previsti dall'art. 7.

2. La CONSOB può altresì disporre la sospensione o la revoca della quotazione dei titoli:

a) quando lo richieda l'esigenza di tutela del pubblico risparmio;

b) in caso di prolungata carenza di negoziazione;

c) in caso di mancata certificazione, da parte dell'organo di revisione economico-finanziaria, dei rendiconti di due gestioni consecutive relativamente ai soggetti di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e per i consorzi a cui si applicano le norme degli enti locali, ovvero in caso di mancata certificazione, da parte di una società di revisione iscritta

all'albo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, dei bilanci degli ultimi due esercizi relativamente ai consorzi tra enti locali territoriali aventi rilevanza economica e imprenditoriale;

d) in altri casi di particolare gravità.

3. La CONSOB, sentito l'organo competente di mercato, puo altresì disporre, con provvedimento motivato, la sospensione o la revoca della quotazione dei titoli, tenuto in ogni caso conto dell'esigenza di tutela del pubblico risparmio:

a) se la regolarità del mercato del titolo stesso non è temporaneamente garantita o rischia di non esserlo ovvero se l'andamento irregolare del titolo sia indice di pericolo per il pubblico risparmio;

b) se reputa che, a causa di altre circostanze particolari, non sia possibile mantenere un mercato normale e regolare per tale titolo.

4. La sospensione dalla quotazione di un titolo non può avere durata superiore a diciotto mesi; decorso tale termine senza che siano venuti meno i motivi per l'adozione del provvedimento, la CONSOB delibera, sentito il Ministero dell'interno, la revoca dalla quotazione del titolo.

5. La CONSOB trasmette copia dei provvedimenti di ammissione, sospensione e revoca al Ministero dell'interno.

Art. 19.

1. La richiesta e la quotazione dei titoli previsti dal presente decreto sono esenti dal pagamento di qualsiasi diritto, corrispettivo o contributo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 8 agosto 1996

Il Ministro: CIAMPI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

Atto non soggetto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, in virtù di quanto stabilito dall'art. 3, comma 13, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 8 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 138, come modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 89, è il seguente:

«Art. 8 *(Ammissione dei titoli alla quotazione di borsa).* — Le società e gli enti nazionali ed esteri che intendano ottenere la ammissione dei propri titoli alla quotazione di borsa devono produrre alla Commissione nazionale per le società e la borsa formale istanza deliberata dagli organi sociali competenti.

La Commissione delibera in via generale o per singole borse, sentiti in quest'ultimo caso la deputazione di borsa e il comitato direttivo degli agenti di cambio, i requisiti per l'ammissione su domanda e d'ufficio anche per categorie di titoli o di emittenti, con particolare riguardo al minimo di capitale o di patrimonio netto richiesto, al grado di diffusione dei titoli fra il pubblico ed alla loro redditività. Può inoltre stabilire che, ai fini della ammissione a quotazione, il bilancio almeno dell'ultimo esercizio annuale della società emittente sia certificato a norma dell'art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. Per le società e gli enti di diritto estero la Commissione può riconoscere forme equivalenti di revisione o certificazione. L'ammissione di un titolo alla quotazione di borsa può essere subordinata dalla Commissione, nel solo interesse degli investimenti, a condizioni particolari che debbono essere comunicate al richiedente.

La Commissione determina in via generale le modalità di presentazione delle domande e le relative forme di pubblicità, i documenti e gli elementi informativi che devono essere forniti dagli enti richiedenti in allegato alla domanda e quelli che devono essere resi pubblici prima dell'inizio delle negoziazioni di borsa, fissando le modalità di trasmissione e quelle della pubblicazione. Un prospetto informativo contenente dati e notizie sulla società o l'ente i cui titoli sono stati ammessi alla quotazione di borsa deve essere pubblicato, a cura del richiedente, prima della data stabilita per l'inizio delle negoziazioni. I contenuti e le modalità di pubblicazione del prospetto informativo sono determinati dalla Commissione in via generale. Per i titoli già quotati presso altra borsa o ammessi alla negoziazione nel mercato ristretto, la Commissione può concedere l'ammissione in base alla semplice domanda o richiedere una documentazione e informazione ridotte.

I regolamenti contenenti le disposizioni di cui ai due commi precedenti sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La Commissione delibera, con provvedimento motivato, previo parere della deputazione di borsa e del comitato direttivo degli agenti di cambio competenti, accertando la ricorrenza delle condizioni di legge, la sussistenza dei requisiti richiesti e l'osservanza degli adempimenti prescritti ai sensi del terzo comma.

Per l'adozione dei provvedimenti di cui ai precedenti commi la Commissione può avvalersi dei poteri previsti dall'art. 3, lettera *c)*, sub art. 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216.

La Commissione, sentiti la deputazione di borsa ed il comitato direttivo degli agenti di cambio, dispone la sospensione o la revoca dell'ammissione quando lo richieda l'esigenza di tutela del pubblico risparmio ovvero in caso di prolungata carenza di negoziazione o nel caso di mancata certificazione, a norma dell'art. 4, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, dei bilanci di due esercizi annuali successivi della società emittente o in altri casi di particolare gravità. La deputazione di borsa ed il comitato direttivo degli agenti di cambio segnalano tempestivamente alla Commissione il verificarsi di tali circostanze.

Salvo quanto previsto nei commi undicesimo e dodicesimo del presente articolo per la quotazione dei titoli emessi dagli Stati, da loro enti locali e da enti internazionali di carattere pubblico, la Commissione delibera l'ammissione delle obbligazioni garantite dallo Stato e degli altri titoli per i quali la legge prevede la quotazione di diritto, previo accertamento della ricorrenza delle condizioni e dei requisiti per l'ammissione di tali titoli, ivi compresi la preventiva pubblicazione di un prospetto informativo da parte dell'emittente e la sussistenza di un sufficiente grado di diffusione dei titoli stessi tra il pubblico, da essa stabiliti, limitandoli al minimo consentito dalle direttive comunitarie ed al solo fine di assicurare le condizioni di un regolare andamento del loro mercato, con i regolamenti di cui al precedente quarto comma. Con tali regolamenti, la Commissione delibera inoltre i tempi e le modalità con cui gli emittenti titoli per i quali la legge prevede la quotazione di diritto devono dare ad essa comunicazione della emissione, nonché i documenti da allegare alla comunicazione stessa. La Commissione delibera, altresì, la sospensione e la revoca di tale quotazione quando lo richieda la esigenza di tutela del pubblico risparmio.

Le determinazioni della Commissione sulla domanda di ammissione alla quotazione ufficiale devono essere comunicate ai richiedenti entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda, ovvero dallo spirare del termine di offerta al pubblico, se successivo. Trascorso detto termine, la domanda si intende respinta. Eventuali richieste di chiarimenti, dati o informazioni aggiuntive da parte della Commissione non interrompono il suddetto termine.

La Commissione può respingere la domanda di ammissione alla quotazione ufficiale, se ritiene l'ammissione contraria all'interesse del pubblico.

Il Ministro del tesoro, con propri decreti da adottarsi sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, disciplina la quotazione dei titoli emessi da Stati, da loro enti locali e da enti internazionali di carattere pubblico, determinando le condizioni, i requisiti e le modalità di ammissione, gli obblighi da essa derivanti nonché i casi di sospensione e revoca.

Con proprio decreto, il Ministro del tesoro indica le amministrazioni dello Stato eventualmente competenti per l'espressione del parere in merito all'ammissione a quotazione delle singole categorie di titoli di cui al comma precedente».

— Il testo dell'art. 5 del D.Lg. 27 gennaio 1992, n. 89, è il seguente:

«Art. 5. — 1. Le disposizioni di attuazione nell'ordinamento nazionale della direttiva n. 79/279/CEE del 5 marzo 1979 non si applicano ai valori mobiliari emessi dagli Sati membri delle Comunità europee e dai loro enti locali».

— La legge 8 giugno 1990, n. 142, reca l'ordinamento delle autonomie locali.

— Il D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, approva il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

— L'art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misura di razionalizzazione della finanza pubblica) è il seguente:

«Art. 35 *(Emissione di titoli obbligazionari da parte di enti territoriali)*. — 1. Le province, i comuni di cui agli articoli 17 e seguenti della legge 8 giugno 1990, n. 142, le comunità montane, i consorzi tra enti locali territoriali e le regioni, possono deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari destinati esclusivamente al finanziamento degli investimenti. Per le regioni resta ferma la disciplina di cui all'art. 10 della legge 16 marzo 1970, n. 281, come modificato dall'art. 9 della legge 26 aprile 1982, n. 181. È fatto divieto di emettere prestiti obbligazionari per finanziarie spese di parte corrente. Le unioni di comuni, le comunità montane e i consorzi tra enti locali devono richiedere agli enti locali territoriali, che ne fanno parte, l'autorizzazione all'emissione di prestiti obbligazionari. L'autorizzazione si intende negata qualora non sia espressamente concessa entro novanta giorni dalla richiesta, si applicano le disposizioni di cui all'art. 46 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni. Il costo del monotoraggio previsto nel predetto art. 40 sarà a totale carico dell'ente emittente.

2. L'emissione dei prestiti obbligazionari è subordinata alle seguenti condizioni:

a) che gli enti locali territoriali, anche nel caso in cui partecipino a consorzi o unioni di comuni, non si trovino in situazione di dissesto o in situazioni strutturalmente deficitarie come definite dall'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

b) che le regioni non abbiano proceduto al ripiano di disavanzi di amministrazione ai sensi dell'art. 20 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

3. Nessun prestito può comunque essere emesso se dal conto consuntivo del penultimo esercizio risulti un disavanzo di amministrazione e se non sia stato deliberato il bilancio di previsione dell'esercizio in cui è prevista l'emissione del prestito. Il prestito obbligazionario deve essere finalizzato a investimenti e deve essere pari all'ammontare del valore del progetto esecutivo a cui fa riferimento. Gli investimenti, ai quali è finalizzato il prestito obbligazionario, devono avere un valore di mercato, attuale e prospettico, almeno pari all'ammontare del prestito. Gli interessi sui prestiti obbligazionari emessi dagli enti di cui al comma 1 concorrono a tutti gli effetti alla determinazione del limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente per le rispettive tipologie di enti emittenti.

4. La durata del prestito obbligazionario non può essere inferiore a cinque anni. In caso di prestiti emessi da un'unione di comuni o da consorzi tra enti locali territoriali, la data di estinzione non può essere successiva a quella in cui è previsto lo scioglimento dell'unione o del consorzio. Qualora si proceda alla fusione dei comuni prima della scadenza del termine di dieci anni, ai sensi degli articoli 11 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il complesso dei rapporti giuridici derivanti dall'emissione del prestito è trasferito al nuovo ente.

5. Le obbligazioni potranno essere convertibili o con *warrant* in azioni di società possedute dagli enti locali.

6. Il prestito obbligazionario verrà collocato alla pari e gli interessi potranno essere corrisposti, con cedole annue, semestrali o trimestrali, a tasso fisso o a tasso variabile. Il rendimento effettivo al lordo di imposta per i sottoscrittori del prestito non dovrà essere superiore, al momento della emissione, al rendimento lordo dei titoli di Stati di pari durata emessi nel mese precedente maggiorato di un punto. Ove in tale periodo non vi fossero state emissioni della specie, si farà riferimento al rendimento dei titoli di Stato esistenti sul mercato con vita residua più vicina a quella delle obbligazioni da emettere maggiorato di un punto. I titoli obbligazionari sono emessi al portatore, sono stanziabili in anticipazione presso la Banca d'Italia e possono essere ricevuti in pegno per anticipazioni da tutti gli enti creditizi. Gli enti emittenti devono operare una ritenuta del 12,50 per cento a titolo di imposta sugli interessi, premi o altri frutti corrisposti ai possessori persone fisiche e a titolo di anticipo d'imposta per i soggetti tassati in base all'IRPEG. Il gettito della ritenuta rimane di competenza degli enti emittenti che dovranno iscrivere la somma in apposito capitolo di bilancio al netto di una percentuale dello 0,1 per cento — *una tantum* — calcolato sul valore del prestito obbligazionario, da attribuire all'entrata del bilancio dello Stato quale contributo alle spese relative ad atti autorizzati. È fatto divieto di accedere alla Cassa depositi e prestiti per accensione dei nuovi mutui nel periodo amministrativo in cui il prestito è stato sottoscritto.

7. La delibera dell'ente emittente di approvazione del prestito deve indicare l'investimento da realizzare, l'importo complessivo, la durata e le modalità di rimborso e deve essere corredata del relativo piano di ammortamento finanziario. Il rimborso anticipato del prestito, ove previsto, può essere effettuato esclusivamente con fondi provenienti dalla dismissione di cespiti patrimoniali disponibili. L'ente emittente si avvale per il collocamento del servizio del prestito di intermediari autorizzati dalla normativa nazionale o comunitaria, ferme restando le disposizioni che ne disciplinano l'attività. L'ente emittente provvede ad erogare il ricavato del prestito obbligazionario con le modalità di cui all'art. 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1. Il tesoriere dell'ente emittente deve provvedere al versamento presso l'ente o gli enti creditizi dei fondi occorrenti per il pagamento delle cedole, al netto delle ritenute fiscali, e per il rimborso del capitale secondo il piano di ammortamento predisposto. L'ente o gli enti creditizi rappresentano i possessori dei titoli obbligazionari nei rapporti con gli enti emittenti.

8. Il rimborso del prestito è assicurato attraverso il rilascio delle delegazioni di pagamento di cui all'art. 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843. Il rimborso del prestito emesso dalle regioni è assicurato dall'iscrizione in bilancio con impegno della regione a dare mandato al tesoriere ad accantonare le somme necessarie. È vietata ogni forma di garanzia a carico dello Stato, è vietata altresì ogni forma di garanzia delle regioni per prestiti emessi da enti locali.

9. Alle emissioni obbligazionarie si applicano, in quanto compatibili, le norme relative alla gestione cartolare dei BOT di cui al decreto del Ministero del tesoro del 25 luglio 1985. Le emissioni obbligazionarie sono sottoposte al benestare preventivo della Banca d'Italia, che deve essere espresso entro sessanta giorni dalla richiesta, nei limiti fissati dalla stessa ai sensi dell'art. 129 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. I titoli obbligazionari possono essere quotati sui mercati regolamentati ai sensi della normativa vigente e possono essere riacquistati dall'ente emittente esclusivamente con mezzi provenienti da economie di bilancio.

10. Con apposito regolamento da emanare entro il 30 giugno 1995, il Ministro del tesoro determina le caratteristiche dei titoli obbligazionari, nonché i criteri e le procedure che gli enti emittenti sono tenuti ad osservare per la raccolta del risparmio; definisce l'ammontare delle commissioni di collocamento che dovranno percepire gli intermediari autorizzati; definisci altresì i criteri di quotazione sul mercato secondario. A tal fine possono anche essere previste modificazioni ed integrazioni delle certificazioni di bilancio di cui all'art. 44 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504».

— Il testo dell'art. 37 della stessa legge n. 724/1994 è il seguente:

«Art. 37 *(Indebitamento degli enti dissestati)*. — 1. In deroga a quanto stabilito dall'art. 35, comma 2, lettera *a)*, gli enti locali territoriali possono procedere all'emissione di prestiti obbligazionari purché:

a) abbiano registrato un avanzo di amministrazione nei conti consuntivi relativi all'ultimo e al penultimo esercizio precedente quello dell'emissione del prestito;

b) abbiano interamente ripianato gli eventuali disavanzi di gestione dei servizi pubblici gestiti a mezzo di aziende municipalizzate, provincializzate e speciali, nonché gli eventuali disavanzi dei consorzi per la quota a carico del singolo ente locale interessato. I disavanzi da assumere a riferimento sono quelli risultanti dai conti consuntivi del servizio pubblico relativi all'ultimo e al penultimo esercizio precedente quello dell'emissione del prestito.

2. Per quanto non stabilito dal presente articolo relativamente ai prestiti obbligazionari si applicano le disposizioni recate dall'art. 35.

3. Per gli enti locali dissestati che si trovino nelle condizioni stabilite nel comma 1 cessano i limiti dell'assunzione di mutui disposti dall'art. 25, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

4. I conti consuntivi da assumere a riferimento per l'applicazione del presente articolo non possono in ogni caso interessare gli esercizi precedenti quello per il quale è stata approvata l'ipotesi di bilancio riequilibrato».

— Il D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, reca l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.

— Il regolamento recante norme per l'emissione di titoli obbligazionari da parte degli enti locali, è stato approvato con D.M. 29 gennaio 1996, n. 152.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 5:

— Si trascrive il testo degli articoli 17 e seguenti (fino all'art. 21) della legge 8 giugno 1990, n. 142, già citata:

«Art. 17 *(Aree metropolitane)*. — 1. Sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali.

2. La regione può procedere alla delimitazione territoriale di ciascuna area metropolitana, sentiti i comuni e le province interessate, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Quando l'area metropolitana non coincide con il territorio di una provincia si procede alla nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali o all'istituzione di nuove province ai sensi dell'art. 16 considerando l'area metropolitana come territorio di una nuova provincia.

4. Nell'area metropolitana la provincia si configura come autorità metropolitana con specifica potestà statutaria ed assume la denominazione di «città metropolitana».

5. In attuazione all'art. 43 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (statuto speciale per la Sardegna), la regione Sardegna può con legge dare attuazione a quanto previsto nel presente articolo delimitando l'area metropolitana di Cagliari».

«Art. 18 *(Città metropolitana)*. — 1. Nell'area metropolitana, l'amministrazione locale si articola in due livelli:

a) città metropolitana;

b) comuni.

2. Alla città metropolitana si applicano le norme relative alle province, in quanto compatibili, comprese quelle elettorali fino alla emanazione di nuove norme.

3. Sono organi della città metropolitana il consiglio metropolitano, la giunta metropolitana ed il sindaco metropolitano.

4. Il sindaco presiede il consiglio e la giunta».

«Art. 19 *(Funzioni della città metropolitana e dei comuni)*. — 1. La legge regionale, nel ripartire fra i comuni e la città metropolitana le funzioni amministrative, attribuisce alla città metropolitana, oltre alle funzioni di competenza provinciale, le funzioni normalmente affidate ai comuni quando hanno precipuo carattere sovracomunale o debbono, per ragioni di economicità ed efficienza, essere svolte in forma coordinata nell'area metropolitana, nell'ambito delle seguenti materie:

a) pianificazione territoriale dell'area metropolitana;

b) viabilità, traffico e trasporti;

c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;

d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;

e) raccolta e distribuzione di acque e delle fonti energetiche;

f) servizi per lo sviluppo economico e grande distribuzione commerciale;

g) servizi di area vasta nei settori della sanità, della scuola e della formazione professionale e degli altri servizi urbani di livello metropolitano.

2. Alla città metropolitana competono le tasse, le tariffe e i contributi sui servizi ad essa attribuiti.

3. Ai comuni dell'area metropolitana restano le funzioni non attribuite espressamente alla città metropolitana».

«Art. 20 *(Riordino delle circoscrizioni territoriali dei comuni dell'area metropolitana)*. — 1. Entro diciotto mesi dalla delimitazione dell'area metropolitana, la regione, sentiti i comuni interessati, provvede al riordino delle circoscrizioni territoriali dei comuni dell'area metropolitana.

2. A tal fine la regione provvede anche alla istituzione di nuovi comuni per scorporo da aree di intensa urbanizzazione o per fusione di comuni contigui, in rapporto al loro grado di autonomia, di organizzazione e di funzionalità, così da assicurare il pieno esercizio delle funzioni comunali, la razionale utilizzazione dei servizi, la responsabile partecipazione dei cittadini nonché un equilibrato rapporto fra dimensioni territoriali e demografiche.

3. I nuovi comuni, enucleati dal comune che comprende il centro storico, conservano l'originaria denominazione alla quale aggiungono quella più caratteristica dei quartieri o delle circoscrizioni che li compongono.

4. Ai nuovi comuni sono trasferiti dal comune preesistente, in proporzione agli abitanti ed al territorio, risorse e personale nonché adeguati beni strumentali immobili e mobili».

«Art. 21 *(Delega al Governo)*. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, appositi decreti legislativi per la costituzione, su proposta delle rispettive regioni, delle autorità metropolitane nelle aree di cui all'art. 17.

2. I decreti, tenendo conto della specificità delle singole aree, si conformeranno ai criteri di cui ai precedenti articoli.

3. [In mancanza o ritardo della proposta regionale il Governo provvede direttamente].

4. Qualora la regione non provvede agli adempimenti di cui all'art. 20, il Governo con deliberazione del Consiglio dei Ministri invita la regione ad adempiere. Trascorsi inutilmente sei mesi, il Governo è delegato a provvedere con decreti legislativi, osservando i criteri di cui all'art. 20, sentiti i comuni interessati e previo parere delle competenti commissioni parlamentari».

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, e dell'art. 105, comma 1, lettera *d)* del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 già citato:

Art. 1 *(Ambito di applicazione)*, comma 2 — L'ordinamento stabilisce per le province, i comuni, le comunità montane, le città metropolitane e le unioni di comuni i principi contabili che si applicano alle attività di programmazione finanziaria, di previsione, di gestione, di rendicontazione, di investimento e di revisione, nonché alla disciplina del dissesto».

«Art. 105 *(Funzioni)*, comma 1, lettera *d)*. — L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

a)-c) (omissis);

d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiori a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione».

— Il D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, reca norme sul controllo contabile e certificazione dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa.

Note all'art. 13:

— Per l'art. 1, comma 2, e l'art. 105, comma 1, lettera *d)*, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, si veda in nota alle premesse.

— Il testo dell'art. 73 del medesimo decreto legislativo è il seguente:

«Art. 73 *(Relazione al rendiconto della gestione)*. — 1. Nella relazione prescritta dall'art. 55, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142, l'organo esecutivo dell'ente esprime la valutazione di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Evidenzia anche i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche. Analizza, inoltre, gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati».

— Per il D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, si veda in nota all'art. 7.

Nota all'art. 16:

— Per l'art. 1, comma 2, e l'art. 73, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, si veda, rispettivamente, in nota all'art. 7 e all'art. 13.

Note all'art. 18:

— Per l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, si veda in nota all'art. 7.

- Per il D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, si veda in nota all'art. 7.

96G0477

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 luglio 1996.

Modalità per la presentazione delle dichiarazioni in base alle quali si effettua l'accertamento e la liquidazione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 3, comma 13, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che prevede che le modalità per la presentazione delle dichiarazioni in base alle quali si effettua l'accertamento e la liquidazione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, sono stabilite dal Ministero delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Il concessionario dell'impianto di distribuzione di carburante o la società petrolifera che sia unica fornitrice del suddetto impianto, obbligati al versamento dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, presentano annualmente agli uffici tecnici di finanza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce, apposita dichiarazione, in triplice esemplare, contenente i seguenti dati:

a) ragione sociale e sede del soggetto obbligato al pagamento;

b) qualità del soggetto (concessionario o società petrolifera);

c) estremi dell'eventuale atto negoziale tra il concessionario e la società petrolifera unica fornitrice;

d) quantità di prodotto fatturata distintamente per impianto di distribuzione assoggettato alla tenuta del registro di carico e scarico;

e) somma già versata con le eventuali note di acconto previste dalle leggi regionali.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere presentata dal concessionario dell'impianto di distribuzione di carburante se quest'ultimo provvede direttamente all'approvvigionamento dello stesso e nei casi in cui gli impianti di distribuzione siano riforniti, di regola, da più società. Se il concessionario conviene con apposito atto negoziale che la fornitura sia effettuata, di regola, da un'unica società petrolifera direttamente al gestore dell'impianto, la dichiarazione è presentata da quest'ultima società.

Art. 2.

1. Gli uffici tecnici di finanza verificano la regolarità della dichiarazione sulla base dei registri di carico e scarico e degli altri dati in loro possesso ed effettuano la liquidazione dell'imposta dovuta sulla base dei quantitativi erogati dagli impianti siti nel territorio di ogni regione.

2. Copia della dichiarazione, completa della liquidazione dell'imposta, viene trasmessa, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce, al soggetto tenuto al pagamento ed alla regione competente.

3. Le regioni possono accedere ai dati delle registrazioni fiscali tenute in base alle norme vigenti presso gli impianti di distribuzione di carburante e possono richiedere agli uffici tecnici di finanza i dati ritenuti necessari per l'esecuzione dei controlli di loro competenza; eventuali infrazioni o irregolarità sono segnalate agli uffici tecnici di finanza che procedono alla liquidazione dei tributi dovuti e delle relative penalità.

Roma, 30 luglio 1996

Il Ministro: VISCO

96A5610

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 29 agosto 1996.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 1996 a maturazione precoce per le regioni Puglia e Lazio.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che quando le condizioni climatiche in talune zone viticole lo rendano necessario gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69 del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola e del vino da tavola;

Visto l'art. 8, paragrafo 2, del regolamento CEE del Consiglio n. 823/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, in una delle zone viticole di cui all'art. 7 del regolamento medesimo, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto l'art. 4 del regolamento CEE del Consiglio n. 2332/92 del 13 luglio 1992 il quale prevede che ogni Stato membro può autorizzare quando le condizioni climatiche nel suo territorio lo abbiano reso necessario, l'arricchimento delle partite destinate all'elaborazione dei vini spumanti definiti al punto 15 dell'allegato 1° del regolamento CEE n. 822/87;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia ed, in particolare, l'art. 2 che stabilisce che le richieste delle regioni devono pervenire a questa amministrazione non prima del 10 agosto e che, tuttavia, nel caso di coltivazioni di varietà di viti a maturazione precoce, gli organismi regionali possono chiedere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di arricchimento anche prima di tale data;

Visto l'attestato dell'assessorato regionale all'agricoltura della regione Puglia, pervenuto in data 26 luglio 1996, con il quale la regione ha certificato che nei propri territori si sono verificate, per la vendemmia 1996, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento per le varietà di viti a maturazione precoce;

Visto l'attestato dell'assessorato regionale dell'agricoltura dalla regione Lazio, pervenuto in data 5 agosto 1996, con il quale la regione ha certificato che nei propri territori si sono verificati, per la vendemmia 1996, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento per le varietà di viti a maturazione precoce;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 1996-97 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti dalle varietà di viti a maturazione precoce coltivate nelle aree viticole delle regioni Puglia e Lazio.

2. Le operazioni di arricchimento debbonò essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 29 agosto 1996

Il Ministro: PINTO

96A5632

DECRETO 29 agosto 1996.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 1996 per le regioni Veneto, Lazio, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia e provincia autonoma di Trento.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che quando le condizioni climatiche in talune zone viticole lo rendano necessario gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale

(effettivo o potenziale) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69 del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola;

Visto l'art. 8, paragrafo 2, del regolamento CEE del Consiglio n. 823/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, in una delle zone viticole di cui all'art. 7 del regolamento medesimo, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto l'art. 4 del regolamento CEE del Consiglio n. 2332/92 del 13 luglio 1992 il quale prevede che ogni Stato membro può autorizzare quando le condizioni climatiche nel suo territorio lo abbiano reso necessario, l'arricchimento delle partite destinate all'elaborazione dei vini spumanti definiti al punto 15 dell'allegato 1° del regolamento CEE n. 822/87;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visti gli attestati degli assessorati regionali all'agricoltura delle regioni Veneto, Lazio, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia e provincia autonoma di Trento, con i quali gli organi medesimi hanno certificato che nei propri territori si sono verificate, per la vendemmia 1996, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 1996-97 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole delle regioni Veneto, Lazio, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia e provincia autonoma di Trento.

2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 29 agosto 1996

Il Ministro: PINTO

96A5633

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 20 agosto 1996.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo assimilabile in Italia a quello di terapista della riabilitazione.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE,

Visto in particolare l'art. 1 che prevede che alle condizioni stabilite dalle disposizioni dello stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di «Krankengymnast» conseguito in Germania dalla sig.a Annette Kuch, cittadina tedesca;

Ritenuto che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 1, comma 2 e 3, del richiamato decreto legislativo n. 319/1994, quale titolo assimilabile in Italia a quello di «terapista della riabilitazione»;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994 espresso nella seduta del 15 marzo 1995;

Considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Vista la richiesta della sig.a Annette Kuch di voler sostenere la suddetta prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale 1° aprile 1996, con il quale sono state stabilite le modalità per l'effettuazione della prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale 28 maggio 1996, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice per l'espletamento della prova attitudinale prevista dall'art. 2 del decreto dirigenziale sopra citato;

Visto il verbale in data 10 luglio 1996 della commissione esaminatrice;

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo numero 319/1994, che attribuisce al Ministero della sanità la competenza per il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il titolo di studio di «Krankengymnast» conseguito in Germania in data 1° novembre 1983 dalla sig.a Annette Kuch, nata a Kirchheim unter Teck (Germania) il 9 novembre 1961, è riconosciuto quale titolo assimilabile in Italia a quello di «terapista della riabilitazione».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 agosto 1996

Il dirigente generale: D'ARI

96A5588

DECRETO 26 agosto 1996.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo assimilabile in Italia a quello di ottico.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Augenoptiker» conseguito in Germania dal sig. Kaestner Stefan;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «ottico» conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della conferenza dei servizi, di cui all'art. 14 del sopra citato decreto legislativo, espresso nella seduta del 10 giugno 1996;

Decreta:

Il titolo di studio «Augenoptiker» conseguito in Germania in data 25 luglio 1988 dal sig. Kaestner Stefan, nato a Karlsruhe (Germania) il 27 febbraio 1963, è riconosciuto quale titolo assimilabile in Italia a quello di «ottico» ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 agosto 1996

Il dirigente generale: D'ARI

96A5618

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 5 agosto 1996.

Determinazione e aggiornamento dei costi di intervento relativi alla ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici dell'anno 1968 nella Valle del Belice, per gli anni 1990, 1991, 1992, 1993 e 1994.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 29 aprile 1976, n. 178;

Visto il decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464;

Vista la legge 7 marzo 1981, n. 64;

Visto l'art. 16 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 25 settembre 1981, n. 536;

Vista la legge 27 marzo 1987, n. 120, art. 13-*bis*;

Considerato che, con precedenti decreti ministeriali si è provveduto alla determinazione del costo di intervento fino al secondo semestre 1989 (decreto ministeriale 10 aprile 1990);

Vista la nota n. 983 del 10 luglio 1995, con la quale la Direzione generale dell'edilizia statale e servizi speciali richiedeva al comitato per l'edilizia residenziale il parere in ordine alla determinazione ed all'aggiornamento dei costi di intervento relativi alla ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del Belice;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici del 23 aprile 1996, n. 135;

Considerato che, ai sensi della delibera del comitato esecutivo del CER del 23 febbraio 1996, i costi di intervento relativi alla ricostruzione di edifici danneggiati dagli eventi sismici del Belice, vengono determinati al netto di IVA, nel seguente modo:

anno 1990 L./mq 794.000;
anno 1991 L./mq 841.000;
anno 1992 L./mq 841.000;
anno 1993 L./mq 841.000;
anno 1994 L./mq 925.000;

Decreta:

La determinazione e l'aggiornamento dei costi di intervento relativi alla ricostruzione di edifici danneggiati dagli eventi sismici del 1968 nel Belice, è stabilita, al netto di IVA, nel seguente modo:

anno 1990 L./mq 794.000;
anno 1991 L./mq 841.000;
anno 1992 L./mq 841.000;
anno 1993 L./mq 841.000;
anno 1994 L./mq 925.000.

Roma, 5 agosto 1996

Il Ministro: DI PIETRO

96A5619

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 agosto 1996.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia Nuova cronisti romani, in Roma.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1993 con il quale la società cooperativa edilizia Nuova cronisti romani, con sede in Roma, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il dott. Marco Pinci ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1995 con il quale è stato nominato commissario liquidatore il dottor Silvio Paulon, in sostituzione del dott. Marco Pinci, che non aveva accettato l'incarico;

Considerato che il dott. Silvio Paulon non ha mai, nonostante formale diffida, provveduto a fornire notizie circa il corso della procedura, secondo il disposto dell'art. 250 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Ravvisata la necessità di provvedere, per il motivo sopra esposto, alla revoca ed alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Silvio Paulon, nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia Nuova cronisti romani, con sede in Roma, con decreto ministeriale 14 gennaio 1995, è revocato dall'incarico.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Lupattelli, nato a Roma il 24 luglio 1966 e residente in Roma, via S. Boccanegra n. 14, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia Nuova cronisti romani, con sede in Roma, già sciolta ex art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale 21 settembre 1993.

Roma, 2 agosto 1996

Il Ministro: TREU

96A5593

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 6 agosto 1996.

Assegnazione delle unità da collocare in cassa integrazione guadagni straordinaria a favore dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84;

Visto il decreto-legge 17 giugno 1996, n. 322;

Visto il decreto 13 maggio 1996 concernente i criteri per l'assegnazione del beneficio del pensionamento anticipato a favore dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, compresi i lavoratori della compagnia carenanti del porto di Genova, trasformati in impresa ai sensi dell'art. 21 della legge n. 84/1994 richiamata nelle premesse;

Visto il decreto 18 maggio 1996 con il quale sono state fissate per ciascun porto le unità da collocare in pensionamento anticipato;

Ritenuto che il livello occupazionale delle categorie, stante l'andamento dei traffici e la presente fase riorganizzativa delle compagnie imprese, richiede l'assegnazione del beneficio di integrazione salariale previsto dal decreto-legge n. 322/1996 a favore dei lavoratori e dipendenti delle compagnie-imprese portuali compresi quelli della compagnia carenanti del porto di Genova;

Valutata l'opportunità di procedere, nell'assegnazione delle unità da collocare in cassa integrazione guadagni straordinaria, tenuto conto dei criteri fissati dall'art. 4 del citato decreto ministeriale 13 maggio 1995;

Considerato che la vigilanza sull'applicazione del presente decreto, anche al fine di evitare forme distorsive di concorrenza, è esercitata dall'Ispettorato provinciale del lavoro e dalla sede provinciale dell'INPS, su loro iniziativa o dietro richiesta dell'autorità portuale e, laddove non istituita, dell'autorità marittima;

Ritenuto che il responsabile di ciascuna compagnia-impresa che usufruisce del beneficio della cassa integrazione straordinaria è tenuto a comunicare all'autorità portuale ovvero ove non istituita, all'autorità marittima alla fine di ogni mese la posizione giornaliera di ciascun lavoratore al fine di assicurare la massima trasparenza in ordine all'utilizzo di detto istituto;

Ritenuto, altresì, che l'applicazione non corretta delle norme sulla cassa integrazione e delle disposizioni contenute nel presente decreto dà luogo all'adozione dei provvedimenti previsti nei confronti dei trasgressori, ferme restando le eventuali responsabilità penali;

Visto il decreto di delega in data 23 luglio 1996;

Decreta:

Art. 1.

1. Il numero delle unità da collocare in cassa integrazione guadagni straordinaria viene attribuito, alla luce di quanto indicato nelle premesse, per il periodo 1° luglio 31 dicembre 1996 secondo quanto risulta dalla tabella allegata, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. La vigilanza in ordine alla fruizione del presente istituto è espletata dall'Ispettorato provinciale del lavoro e dalla sede provinciale dell'INPS, su loro iniziativa e dietro richiesta dell'autorità portuale e, laddove non istituita, dell'autorità marittima.

2. L'eventuale assunzione di nuovo personale da parte degli organismi di cui al comma 1 dà luogo alla perdita del beneficio previsto a loro favore nella suddetta tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1996

p. *Il Ministro:* GIURGOLA

ALLEGATO

COMPAGNIE PORTUALI	Lav.ri al 01-giu-96	Ecced. Lavor.	Dipen-denti al 01-giu-96	Ecced. Dipen.	Totale Ecced.	Cassa Integrazione 2° semestre 1996
ANCONA	83	11	3	1	12	0
ANZIO	8	6	0	0	6	6
ARBATAX	14	12	0	0	12	12
AUGUSTA/SIRACUSA	45	25	0	0	25	25
BAIA	16	12	1	1	13	12
BARI	21	11	0	0	11	6
BRINDISI	61	27	0	0	27	25
CAGLIARI	57	7	5	3	10	0
CASTELL. DI STABIA	10	4	0	0	4	4
CATANIA	52	12	3	1	13	13
CHIOGGIA	169	39	9	5	44	35
CIVITAVECCHIA	206	90	9	3	93	70
CROTONE	25	10	1	1	11	11
GAETA	31	11	2	1	12	8
GALLIPOLI	8	6	0	0	6	4
GELA	11	5	0	0	5	5
GENOVA CARENANTI	33	19	0	0	19	10
GENOVA CULMV	593	93	0	0	93	42
IMPERIA	16	12	0	0	12	11
LA SPEZIA	83	14	3	1	15	11
LIVORNO	568	178	40	20	198	80
MANFREDONIA	49	29	1	0	29	29
MARINA DI CARRARA	157	51	14	9	60	15
MARSALA/MAZARA V.	6	4	0	0	4	4
MESSINA	4	4	1	1	5	5
MILAZZO/LIPARI	12	4	1	0	4	4
MOLF./BARL./TRANI	24	14	2	1	15	15
MONFALCONE	141	40	4	0	40	18
MONOPOLI	0	0	0	0	0	0
NAPOLI	203	66	11	5	71	25
OLBIA	74	15	5	2	17	3
PALERMO/TERMINI IM.	194	84	5	1	85	39
PESCARA	4	1	2	2	3	3
PIOMBINO-PORTOF.	74	15	1	0	15	15
PORTO EMP./LICATA	21	18	4	4	22	21
PORTO NOGARO	39	4	2	0	4	0
PORTOSCUSO	16	2	2	1	3	3
PORTO TORRES	12	0	2	1	1	0
POZZUOLI	10	8	0	0	8	7
RAVENNA	448	73	40	25	98	46
REGGIO CALABRIA	15	6	1	0	6	4
RIPOSTO	0	0	0	0	0	0
SALERNO	227	117	3	0	117	95
SANT'ANTIOCO	16	7	2	1	8	8
SAVONA	104	54	11	5	59	4
TARANTO	118	48	5	2	50	46
TORRE ANNUNZIATA	1	1	2	2	3	3
TRAPANI	13	4	1	1	5	4
TRIESTE	314	94	13	0	94	64
VENEZIA	174	38	55	46	84	50
VIAREGGIO	13	11	0	0	11	10
VIBO VALENTIA	5	5	0	0	5	5
LAMPEDUSA	7	7	1	1	8	7
TOTALE	4545	1428	267	147	1575	942

96A5534

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 3 luglio 1996, n. 349 recante: «Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000»

Il decreto-legge 3 luglio 1996, n. 349, recante: «Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 154 del 3 luglio 1996.

96A5653

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Decreto NCR n. 729 del 22 luglio 1996

Specialità medicinale «TOBRADEX» nella forma e confezione: «Oto» flacone contagocce 5 ml (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Alcon Pharmaceuticals Ltd di Cham (Svizzera), rappresentata in Italia dalla società Alcon Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cassina de' Pecchi (Milano), via Roma n. 108, codice fiscale 07435060152.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società S.A. Alcon Couvreur N.V. Rijksweg 14, B 2870 Puurs (Belgio).

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flacone contagocce 5 ml:
A.I.C. n. 027457035 (in base 10) 0U5XJC (in base 32);
classe C.

Composizione: 1 ml contiene: principi attivi: tobramicina 3 mg, desametasone 1 mg. Eccipienti: benzalconio cloruro, disodio edetato, sodio cloruro, sodio solfato, tyloxapol, idrossietilcellulosa, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Tobradex Oto» è indicato nel trattamento delle infiammazioni del condotto uditivo esterno e dell'orecchio medio quando si ritenga necessario l'impiego di un corticosteroide, in presenza di infezione causata da batteri sensibili alla tobramicina o quando esista il rischio di un'infezione.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Decreto A.I.C. n. 730 del 22 luglio 1996

Specialità medicinale «DIPIVEFRINA ALCON» nella forma e confezioni: collirio 0,1% flacone soluz. oftalmica 5 ml; collirio 0,1% flacone soluz. oftalmica 10 ml.

Titolare A.I.C.: Alcon Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Cassina de' Pecchi (Milano) via Roma n. 108, codice fiscale 07435060152.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società S.A. Alcon Couvreur N.V., nello stabilimento sito in Puurs (Belgio) Rijksweg 14.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

collirio 0,1% flacone soluz. oftalmica sterile 5 ml:
A.I.C. n. 030689018 (in base 10) 0X8KRU (in base 32);
classe: A, prezzo L. 7.800 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490;

collirio 0,1% flacone soluz. oftalmica sterile 10 ml:
A.I.C. n. 030689020 (in base 10) 0X8KRW (in base 32);
classe: A, prezzo L. 15.600 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490.

Composizione: 1 ml contiene: principio attivo: dipivefrina cloridrato 0,1%. Eccipienti: benzalconio cloruro, disodio edetato, sodio cloruro, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: regolazione della pressione endoculare nel glaucoma cronico ad angolo aperto e nei pazienti con ipertensione oculare con camera anteriore ad angolo aperto.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto A.I.C. n. 731 del 22 luglio 1996

Specialità medicinale «TIMOLOLO ALCON» nella forma e confezioni: «0,25%» collirio flacone soluz. oftalmica 5 ml; «0,50%» collirio flacone soluz. oftalmica 5 ml.

Titolare A.I.C.: Alcon Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Cassina de' Pecchi (Milano), via Roma n. 108, codice fiscale 07435060152.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società S.A. Alcon Couvreur N.V., nello stabilimento sito in Puurs (Belgio) Rijksweg 14.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«0,25%» flacone soluz. oftalmica sterile 5 ml:
A.I.C. n. 032004018 (in base 10) 0YJPXL (in base 32);
classe A, prezzo L. 5.900 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490;

«0,50%» flacone soluz. oftalmica sterile 5 ml:
A.I.C. n. 032004020 (in base 10) 0YJPXN (in base 32);
classe: A, prezzo L. 7.500 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490.

Composizione:

«0,25%» 1 ml contiene: principio attivo: timololo maleato 3,4 mg (pari a 0,25% di timololo base). Eccipienti: sodio diidrogeno fosfato diidrato, disodio fosfato dodecaidrato, benzalconio cloruro, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«0,50%» 1 ml contiene: principio attivo: timololo maleato 6,8 mg (pari a 0,50% di timololo base). Eccipienti: sodio diidrogeno fosfato diidrato, disodio fosfato dodecaidrato, benzalconio cloruro, acqua depurata q.b. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: ipertensione oculare, glaucoma ad angolo aperto, pazienti afachici con glaucoma, glaucoma secondario. Può essere usato in combinazione con altri farmaci antiglaucoma.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A5621

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa di consumo in Seregno», in Seregno

Con decreto ministeriale 2 agosto 1996 il cav. dott. Agostino Pepe è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa di consumo in Seregno», con sede in Seregno (Milano), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 24 novembre 1973, in sostituzione del dott. Carlo Verino, deceduto.

96A5599

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa di abitazione Il Milione - Società cooperativa a r.l.», in Milano.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1996 il dott. Francesco Doglia, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa di abitazione Il Milione - Società cooperativa a r.l.», con sede in Milano, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 19 aprile 1984, in sostituzione del dott. Vincenzo Gagliardi, dimissionario.

96A5600

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa di consumo di Chiaravalle, in Milano

Con decreto ministeriale 2 agosto 1996 il cav. dott. Agostino Pepe è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa di consumo di Chiaravalle, con sede in Milano, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 7 febbraio 1976, in sostituzione del dott. Vincenzo Gagliardi, dimissionario.

96A5601

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «C.E.S.M.A. - Costruzioni edili stradali montaggi acciaio - Società cooperativa a r.l.», in Roma.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1996 il dott. Alberto Rimicci è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «C.E.S.M.A. - Costruzioni edili stradali montaggi acciaio - Società cooperativa a r.l.», con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 6 febbraio 1989, in sostituzione del rag. Alessandro Della Rosa, che ha rinunciato all'incarico.

96A5602

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Systemcoop - Società cooperativa a r.l.», in Cesano Maderno

Con decreto ministeriale 2 agosto 1996 il dott. Arrigo D. Schilke è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Systemcoop - Società cooperativa a r.l.», con sede in Cesano Maderno (Milano), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 6 novembre 1992, in sostituzione del dott. Vincenzo Gagliardi, che non ha accettato l'incarico.

96A5603

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Ceramica di Mozzate» a r.l., in Mozzate

Con decreto ministeriale 2 agosto 1996 la dott.ssa Serenella Di Donato è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Ceramica di Mozzate» a r.l., con sede in Mozzate (Como), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 7 aprile 1984, in sostituzione del dott. Girolamo Mavellia, dimissionario.

96A5604

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 30 agosto 1996

Dollaro USA	1513,95
ECU	1923,02
Marco tedesco	1021,01
Franco francese	298,37
Lira sterlina	2356,16
Fiorino olandese	910,65
Franco belga	49,573
Peseta spagnola	12,077
Corona danese	264,08
Lira irlandese	2448,81
Dracma greca	6,381
Escudo portoghese	9,957
Dollaro canadese	1107,34
Yen giapponese	13,916
Franco svizzero	1258,79
Scellino austriaco	145,10
Corona norvegese	235,73
Corona svedese	228,35
Marco finlandese	336,88
Dollaro australiano	1196,47

96A5668

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME ARNO

Adozione del progetto di piano di bacino relativo alla riduzione del rischio idraulico nel bacino dell'Arno ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

In ottemperanza all'art. 18, comma 3, della legge n. 183/1989, si comunica che con delibera n. 95 del 17 luglio 1996 il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno ha provveduto ad adottare il progetto di piano di bacino relativo alla riduzione del rischio idraulico nel bacino dell'Arno.

Il progetto di piano di bacino potrà essere consultato, per quarantacinque giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, presso le sedi delle rispettive giunte della regione Toscana e della regione Umbria, nonché presso le sedi delle amministrazioni provinciali interessate (Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato, Siena e Perugia).

La consultazione e l'estrazione di copia degli atti potrà effettuarsi negli orari di ufficio facendone richiesta scritta.

Presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro sul quale sono annotate le richieste di visione e copia degli atti.

Osservazioni sul progetto di piano possono essere inoltrate alla regione territorialmente competente entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di consultazione o essere direttamente annotate sul registro suddetto.

Al fine di salvaguardare le aree oggetto degli interventi di regimazione idraulica previsti, così come individuate nella documentazione cartografica allegata al progetto di piano, con l'adozione del progetto di piano è prescritto ai comuni di dare notizia all'Autorità di bacino di eventuali concessioni edilizie nell'ambito delle aree suddette. Analogamente gli organi statali, regionali e gli altri enti territoriali dovranno comunicare all'Autorità di bacino eventuali previsioni o realizzazioni di nuove opere pubbliche di loro competenza nell'ambito delle stesse aree

Rimane in vigore la misura di salvaguardia «Vincolo di non edificazione in aree di pertinenza fluviale e/o a rischio idraulico lungo il corso del fiume Arno», adottata con delibera del comitato istituzionale n. 46 del 19 luglio 1994 e successive proroghe e modificazioni.

96A5696

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 385.000
- semestrale	L. 211.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 72.500
- semestrale	L. 50.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 216.000
- semestrale	L. 120.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 72.000
- semestrale	L. 49.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 215.500
- semestrale	L. 118.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 742.000
- semestrale	L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari o straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189